

# Comune di Piombino

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

## COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

### **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE PAGAMENTI DI VERBALI EMESSI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI PIOMBINO ANNI 2020-2023.**

#### **Articolo 1 – Oggetto del servizio**

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di gestione degli atti sanzionatori relativi al Codice della Strada e degli atti sanzionatori amministrativi diversi dal CdS.

#### **Articolo 2 – Descrizione delle attività oggetto del servizio**

L'impresa affidataria del servizio dovrà:

- elaborare i files inviati dall'Ufficio verbali della Polizia Municipale di Piombino per procedere alla stampa ed all'imbustamento degli atti secondo i modelli forniti dalla polizia municipale stessa;
- postalizzare gli atti amministrativi ai destinatari entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dei files contenente i dati. In ogni caso l'aggiudicatario, salvo ipotesi di impossibilità materiale, dovrà esaudire le richieste urgenti di postalizzazione in modo da garantire l'effettuazione della notifica nei termini di legge. In caso di modifiche normative riguardanti la notifica degli atti sopracitati vige l'obbligo di adeguamento da concordare con la Polizia Municipale di Piombino senza alcun aggravio di spesa.
- comunicare e rendicontare elettronicamente gli esiti della notifica. Tale fase dovrà essere effettuata mediante l'invio all'ufficio verbali della polizia municipale dei files contenenti la registrazione della data di notifica, dell'eventuale compiuta giacenza ed annotazioni varie. Il file generato dovrà essere realizzato in modo da permettere l'acquisizione con procedura automatica nel programma di gestione in uso, così da rendere i dati parte integrante del verbale a cui appartengono.
- restituire al Comando di Polizia Municipale gli atti notificati o non notificati entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla mancata notifica. Il materiale da restituire dovrà essere ordinato, a cura dell'aggiudicatario, per scatola, posizione e lotto. Per ogni atto non notificato l'aggiudicatario dovrà fornire motivazione della mancata notifica.
- rendicontare elettronicamente i pagamenti relativi agli avvisi di accertamento ed ai verbali notificati mediante inoltre files realizzati in modo da permettere l'acquisizione con procedura automatica nel programma di gestione in uso, così da rendere i dati parte integrante degli avvisi o del verbale a cui appartengono.
- archiviare elettronicamente le immagini degli atti postalizzati.
- gestire fisicamente il materiale cartaceo di ritorno dal circuito postale. L'aggiudicatario dovrà:
- archiviare fisicamente gli AR in scatole appositamente numerate e restituirle al comando polizia municipale
- archiviare fisicamente gli AR/CAD in scatole appositamente numerate e restituirle al comando polizia municipale
- archiviare fisicamente i plichi inesitati in scatole appositamente numerate e restituirle al comando polizia municipale
- aggiornare l'archivio con le coordinate di archiviazione che permettono l'abbinamento dei singoli oggetti postali con il relativo verbale di riferimento e la loro consultazione

#### **Articolo 3 – Tempi di erogazione del servizio**

Il servizio deve essere attivato entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

L'ufficio verbali della Polizia Municipale invierà, alla ditta aggiudicataria, gli atti da notificare almeno 30 giorni lavorativi prima dell'eventuale decadenza/prescrizione dell'atto stesso.

La ditta aggiudicataria provvederà alla postalizzazione degli atti entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione dei files contenenti i dati dei destinatari e di quanto è necessario per la postalizzazione stessa secondo i tracciati di prova condivisi.

La ditta aggiudicataria assicurerà la consegna delle notifiche nei termini previsti.

La ditta aggiudicataria fornirà all'Ufficio verbali della Polizia Municipale:

- ogni 6 (sei) giorni lavorativi gli esiti delle notifiche pervenuti nella settimana precedente
- ogni 6 (sei) giorni lavorativi la rendicontazione dei versamenti effettuati dai trasgressori

#### **Articolo 4 – Durata del contratto**

Il contratto avrà la durata di anni 4 (quattro) decorrenti dal 01/01/2020 al 31/12/2023.

L'aggiudicatario si impegna ad attivare il servizio entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto. In ogni caso il Comune di Piombino – Polizia Municipale si riserva nei casi di urgenza e/o necessità o comunque normativamente previsti di richiedere l'esecuzione anticipata anche in pendenza della stipulazione del contratto. In tal caso l'affidamento del servizio decorre dalla notifica all'aggiudicatario del provvedimento di esecuzione anticipata e, da tale notifica, decorre il termine di 30 giorni sopraindicato.

L'avvio del servizio sarà formalizzato attraverso sottoscrizione di “verbale di avvio del servizio”. L'aggiudicatario dovrà procedere all'elaborazione degli eventuali atti ancora giacenti presso l'ufficio verbali per i quali la procedura di assegnazione tramite “lotto” degli stessi non risulta ancora avvenuta.

#### **Articolo 5 – Obbligazione alla scadenza**

L'aggiudicatario, a fine contratto, è altresì tenuto a far subentrare il nuovo aggiudicatario nel servizio nel termine massimo di 30 giorni per salvaguardare la continuità del servizio stesso.

L'aggiudicatario uscente, a fine contratto, dovrà garantire la conclusione dei procedimenti sanzionatori a lui assegnati e tutta l'attività successiva connessa agli atti stessi nel rispetto delle condizioni fissate dal contratto e dall'offerta.

L'aggiudicatario è tenuto comunque ad assicurare la continuità del servizio oltre la scadenza contrattuale qualora non fosse concluso l'espletamento di una nuova gara o nell'eventualità di una soluzione operativa gestionale diversa da parte del Comune di Piombino, anche in caso di esercizio della facoltà di recesso, per un tempo non superiore a centottanta giorni ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza.

#### **Articolo 6 – Importo del servizio**

Il numero dei verbali/atti che verranno gestiti nel periodo di affidamento è stimato sulla base dello storico effettivamente accertato, in circa 8.500 verbali/atti all'anno.

Il prezzo unitario a base di gara per il servizio di gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di cui al presente capitolato è fissato ad **€ 1,00 oltre IVA al 22%** per ogni atto verbalizzato.

Sulla base di tali dati l'importo presunto dell'appalto è pari ad € 34.000,00 IVA esclusa, pari all'importo unitario posto a base di gara calcolato sul valore presunto delle sanzioni riscosse per il periodo ordinario dell'appalto (4 anni).

Le spese postali non sono comprese nel prezzo unitario a base di gara, poiché le stesse saranno sostenute dal Comune di Piombino. Le modalità di consegna/spedizione dei plichi saranno stabilite dall'ufficio verbali.

La variabilità dei dati relativi ai verbali è collegata alla propensione umana alla commissione di violazioni e pertanto non sono stimabili eventuali scostamenti che comunque sono da accettare come parte della controprestazione aleatoria del contratto. In ogni caso il servizio e le attività descritte nel presente capitolato non sono vincolate ad un numero minimo di atti da gestire.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, non risulta pertanto necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

#### **Articolo 7 – Corrispettivo – Modalità di pagamento**

Effettuata la contabilizzazione dei verbali lavorati, il corrispettivo dell'appalto è determinato dal numero degli stessi moltiplicato per il prezzo unitario contrattuale offerto dal l'aggiudicatario, oltre l'IVA.

Il prezzo unitario offerto si intende comprensivo dell'utile di impresa, dei costi del personale e di tutti gli oneri derivanti dal servizio.

L'appaltatore dovrà emettere fatture elettroniche con periodicità mensile. Il Comune provvederà alla liquidazione, previo accertamento della regolarità del servizio reso, nei termini di legge dal ricevimento delle stesse.

La fattura dovrà contenere il dettaglio del numero di verbali/atti postalizzati e il corrispettivo dovuto a fronte del servizio offerto, con calcolo della quota relativa all'I.V.A. che verrà pagata direttamente dal Comune all'Erario per il principio dello split payment.

#### **Articolo 8 – Stipula del contratto – Spese - Imposte e tasse**

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata registrabile in caso d'uso e sottoscritto in modalità elettronica.

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia

#### **Articolo 9 – Garanzia**

All'atto della sottoscrizione del contratto l'affidatario dovrà produrre garanzia fideiussoria così come normato dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e la stazione appaltante procederà ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Il Comune di Piombino si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Piombino, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto o in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo

favore dall'applicazione del presente capitolato, con l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di ricostituzione integrale del deposito entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

#### **Articolo 10 – Penali**

Per le inadempienze che vengono riscontrate a carico dell'aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio si applicano, fatto salvo il risarcimento del maggior danno causato, le diverse penalità, in contraddittorio con l'aggiudicatario, che possono essere irrogate in considerazione dei danni che derivano alla funzionalità e speditezza del procedimento sanzionatorio secondo le seguenti disposizioni:

- per la mancanza del rispetto dei termini di espletamento del servizio previsti nel presente capitolato e nel relativo contratto il Comune di Piombino – Polizia Municipale potrà applicare una penale di € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo;
- qualora dal mancato rispetto dei termini sopra richiamati o per qualsiasi inadempienza nello svolgimento delle singole prestazioni della ditta previste nel presente capitolato, derivasse l'inesigibilità della sanzione per decadenza dei termini di notifica ex art. 201 CdS, fermo restando che non si procederà al pagamento dell'importo corrispondente al corrispettivo del servizio, l'aggiudicatario dovrà corrispondere alla stazione appaltante un importo pari alla sanzione divenuta inesigibile più una penale di € 0,50 (cinquantacentesimi) per ogni atto nonspedito

La contestazione delle irregolarità nell'adempimento dei doveri contrattuali avviene con atto espresso inviato tramite PEC, l'aggiudicatario potrà controdedurre per scritto all'Amministrazione richiedente medesima, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le suddette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali suddette.

In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, si procede all'incameramento integrale della cauzione ed al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei dannificati.

#### **Articolo 11 – Danni e responsabilità**

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni nell'esecuzione dell'appalto.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull'aggiudicatario stesso, restandone completamente sollevato il Comune.

Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte, stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni. Detta polizza dovrà essere prodotta al competente ufficio comunale prima dell'inizio dell'appalto, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a mantenere in vigore e a non modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata dell'appalto.

Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

#### **Articolo 12 - Richiami e diffide e contestazioni in corso di esecuzione**

L'appaltatore che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole riportate in contratto, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita dell'appalto egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

#### **Articolo 13- Modalità di applicazione e abbandono delle penalità**

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'aggiudicatario dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva; in tali casi, avviene l'integrazione dell'importo della garanzia.

Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

Le penalità sono notificate all'aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, indirizzata al suddetto nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Articolo 14 - Sospensione dei pagamenti**

Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'appaltatore si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.

#### **Articolo 15 - Risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
2. qualora l'appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico
3. per inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione
4. qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.

La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a), b) e c), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Nell'ipotesi di cui alla lettera d) il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del contratto, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.

Si procederà alla risoluzione del contratto:

1. quando il Comune e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
2. per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
3. ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la garanzia definitiva;
4. ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi alla società aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; la società aggiudicataria ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva e al pagamento del dieci per cento delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite;
5. Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

#### **Articolo 16 - Modalità del provvedimento di risoluzione**

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

L'avvio e la conclusione del procedimento sono comunicati all'aggiudicatario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto.

### **Articolo 17 - Effetti della risoluzione: l'esecuzione d'ufficio**

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'aggiudicatario è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto.

Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ed al comma 4 let. c), dell'articolo 32, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la rimanente parte del servizio, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e dell'importo relativo.

All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dello stesso, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto allo stesso, disposto con provvedimento dell'organo competente.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'appaltatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

### **Articolo 18 – Procedimento amministrativo**

Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'aggiudicatario, oppure quando questo contesta le prescrizioni date perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'aggiudicatario, che provvede per intanto ad eseguirle.

### **Articolo 19 – Tutela dei dati personali e riservatezza**

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato, il Comune di Piombino - Polizia Municipale in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 nomina con il contratto di affidamento del servizio, l'aggiudicatario e gli altri soggetti che saranno eventualmente individuati, ciascuno per le rispettive e specifiche competenze, responsabili del trattamento medesimo.

In esecuzione del presente capitolato e della relativa nomina a responsabile, l'aggiudicatario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra l'aggiudicatario diviene, per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

I dati trasmessi dal Comune di Piombino - Polizia Municipale saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni richieste e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

Il Comune di Piombino - Polizia Municipale e l'aggiudicatario, ciascuno per le rispettive competenze, assicurano il rispetto delle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alle misure di sicurezza. In particolare l'aggiudicatario, in relazione al servizio prestato, si impegna ad adottare nell'ambito della propria struttura, conformemente al titolo V, parte I, del D. Lgs. n. 196/03, e all'Allegato B) del D. Lgs. n. 196/03, le misure minime di sicurezza atte ad evitare il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, nonché l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio dei dati personali. L'aggiudicatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 196/03.

Il Comune di Piombino - Polizia Municipale e l'aggiudicatario dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente capitolato e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi.

Il Comune di Piombino - Polizia Municipale e l'aggiudicatario si impegnano reciprocamente a assicurare che i dati verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune ed i medesimi potranno essere comunicati o resi accessibili a terzi secondo le modalità concordate con la Polizia Municipale nel rispetto del D. Lgs.196/2003 e del Regolamento (Ue) 2016/679.

### **Articolo 20 – Esclusione dall'arbitrato**

Ove l'aggiudicatario ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Livorno. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato d'appalto ad arbitri.